



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-562/19 P, 16 Marzo 2021, ECLI:EU:C:2021:201	Commissione c. Polonia	Grande Sezione	/	PL	Ultima istanza	SI	/	/	Aiuti di Stato
<b>Classificazione</b>									
Diritto secondario - Aiuti di Stato									
<b>Questioni pregiudiziali</b>									
—									
<b>Dispositivo</b>									
1) L'impugnazione è respinta. 2) La Commissione europea è condannata alle spese. 3) L'Ungheria si fa carico delle proprie spese.									
<b>Nota redazionale</b>									
Nel caso in esame, vertente sull'imposta sulla pubblicità istituita in Ungheria, la Corte statuisce che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere che il meccanismo transitorio di deducibilità parziale di perdite riportate non comportasse alcun vantaggio selettivo. Infatti, istituire una misura transitoria che tiene conto degli utili non è incoerente rispetto all'obiettivo di redistribuzione perseguito dal legislatore ungherese con l'istituzione dell'imposta sulla pubblicità. La Corte ha precisato a tale riguardo che, nel caso di specie, il criterio relativo alla mancanza di utili registrati a titolo dell'esercizio precedente l'entrata in vigore di tale imposta aveva un carattere oggettivo, poiché le imprese che beneficiavano del meccanismo transitorio di deducibilità parziale delle perdite avevano, da tale punto di vista, una capacità contributiva inferiore alle altre. La Corte ribadisce, nel settore degli aiuti di Stato, il principio stabilito in materia di libertà fondamentali del mercato interno secondo cui, allo stato attuale dell'armonizzazione del diritto tributario dell'Unione, gli Stati membri sono liberi di stabilire il sistema impositivo che ritengono più appropriato, di modo che l'applicazione di un'imposta progressiva basata sul fatturato rientra nel potere discrezionale di ogni Stato membro, a condizione che le caratteristiche costitutive della misura di cui trattasi non rivelino alcun elemento manifestamente discriminatorio. Infatti, tenuto conto dell'autonomia fiscale riconosciuta agli Stati membri al di fuori dei settori che sono stati oggetto di un'armonizzazione nel diritto dell'Unione, gli Stati membri sono liberi di stabilire il sistema impositivo che ritengono più appropriato, adottando se del caso una tassazione progressiva. In particolare, il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato non osta, in linea di principio, a che gli Stati membri decidano di optare per aliquote d'imposta progressive, destinate a tener conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, né obbliga gli Stati membri a riservare l'applicazione di aliquote progressive alle sole imposte basate sugli utili, ad esclusione di quelle basate sul fatturato.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI									